



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Il Direttore

Presidente della VII
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della V
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 134 del 14 febbraio 2014** concernente:

***“Disposizioni in favore di persone con
disturbi specifici di apprendimento”***

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti V, I e VIII interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5

rc/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 134 del 14 febbraio 2014

Di iniziativa dei Consiglieri:

R. Lena - M. Ciarla

Oggetto:

***Disposizioni in favore di persone con
disturbi specifici di apprendimento***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

VII-IV-V-I-VIII

Roma 14.02.14

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Giuridico, Istituzionale

(Avv. Costantino Vespasiano)

Proposta di legge

“Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”

d’iniziativa del consigliere

Rodolfo Lena

MARCO CIARLA

Mario Ciarla



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

La presente proposta di legge, in armonia con la Legge n. 170 del 08.10.2010, intende promuovere e sostenere interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), prevedendo una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche, sanitarie ed alle famiglie volte ad assicurare ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che sociale che professionale.

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) hanno come principale caratteristica la “specificità”, intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale.

Tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme e si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;

In particolare i DSA sono:

Dislessia, disturbo specifico della decodifica della lettura (in termini di velocità e accuratezza), quindi la lettura è più lenta e/o meno corretta delle aspettative, in base all'età o alla classe frequentata.

Disortografia, disturbo specifico della scrittura di natura linguistica (in termini di errori di ortografia):

Disgrafia, disturbo specifico della scrittura di natura grafomotoria (in termini di scrittura poco leggibile):

Discalculia, disturbo specifico del sistema dei numeri e del calcolo:



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

In periodo prescolare, a differenza dei bambini con sviluppo tipico, alcuni bambini non sviluppano gli adeguati prerequisiti per le abilità strumentali e ciò può già indurre conseguenze nella sfera, cognitiva, relazionale ed affettiva.

In fase scolare, un disturbo specifico dell' apprendimento, non solo impedisce al bambino di apprendere le basi fondamentali della letto-scrittura, del calcolo e dei numeri ma influisce negativamente sull'autostima e può avere effetti negativi anche a lungo termine. In assenza di un adeguato riconoscimento, della valutazione diagnostica e di una adeguata presa in carico delle sue peculiarità, lo studente può andare incontro a forti ripercussioni sul rendimento e sull'esito scolastico, sullo status psichico e sulla immagine di sé, anche a causa di non adeguate interpretazioni motivazionali adottate dagli operatori. In particolare possono presentarsi disturbi del comportamento, possono diventare irrequieti e fortemente disturbanti a scuola, possono rifiutare il problema e, di conseguenza, gli aiuti di cui necessiterebbero e assumere comportamenti di evitamento che potrebbero erroneamente essere attribuiti al mancato interesse dello studente alle attività scolastiche piuttosto che essere riconosciuti come disturbi affettivi associati. In generale in questa fase dello sviluppo la limitata acquisizione delle capacità strumentali si associa ad una limitazione delle conoscenze ed è elevato il rischio di insuccesso, che potrebbe far sviluppare una fragilità emotiva, e di dispersione scolastica per l' instaurarsi di un sempre maggiore rifiuto a proseguire negli studi.

In età successive, tali conseguenze possono riguardare la sfera cognitiva, relazionale ed affettiva ed influire sulle possibilità formative ed occupazionali nonché su tutte le attività quotidiane che implicano le suddette abilità strumentali (es.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

emettere un assegno bancario, compilare un modulo di versamento postale, sottoscrivere un contratto, ecc). In assenza di un adeguato riconoscimento del disturbo, di una adeguata presa in carico delle sue peculiarità e della creazione di percorsi personalizzati, l'adulto con disturbo specifico dell' apprendimento potrebbe andare incontro a forti ripercussioni sulle possibilità di sviluppare un progetto di vita adeguato ai propri obiettivi e aspettative e sulle possibilità di accedere ad adeguati percorsi formativi e occupazionali. Gli effetti dei disturbi specifici dell' apprendimento da adulti dipendono dalla severità del disturbo, dall'età in cui è stato diagnosticato e dalla qualità del supporto avuto a casa, a scuola e in ambito sanitario.

Per questo intervenire il prima possibile, comprendere la natura delle difficoltà scolastiche, risulta determinante per un'evoluzione il più possibile positiva.

La proposta di legge nasce da un principio fondamentale che è quello della necessità di riconoscere i diritti delle persone con disturbo specifico dell' apprendimento e delle loro famiglie con una attenzione non solo prettamente sanitaria ma estesa a tutti i domini di vita ed alla quotidianità con la creazione di reti di supporto in tutto il ciclo di vita.

Un ulteriore elemento centrale è la fiducia nel contributo che queste persone possono offrire alla nostra società ma che a causa di una non adeguata comprensione delle loro peculiarità nell'apprendimento rischiano di essere sottostimate, emarginate, demansionate e fuoriuscire precocemente dal percorso scolastico e formativo per entrare in carriere devianti o in percorsi che non consentono di sviluppare appieno il desiderato progetto di vita o una adeguata qualità di vita.

Le persone con disturbo specifico dell' apprendimento non sono solo bambini e ragazzi che frequentano la scuola ed adulti che frequentano l'università, sono anche



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

adulti che hanno diritto ad un lavoro e che spesso sono ostacolati da concorsi che si basano su buone abilità di lettura e di scrittura e sono adulti a loro volta genitori di persone con disturbo specifico dell' apprendimento.

In questo senso la presente proposta di legge accoglie la legge n. 170 del 2010 nei suoi aspetti centrali ed imprescindibili, ma è innovativa accogliendo ancor meglio i diritti delle persone e tenendo conto di tutto il ciclo di vita e di tutti i domini di vita in cui la persona con disturbo specifico dell' apprendimento potrebbe essere penalizzata se non adeguatamente supportata.

Prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed un'istruzione adeguata, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro ed in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona, rappresentano gli obiettivi primari della presente proposta di Legge che mira alla piena realizzazione della persona umana e di ogni sua potenzialità in coerenza con i compiti di una vera società democratica così come stabilito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana.

La presente proposta di legge regionale si suddivide in n.17 (diciassette) articoli.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SOMMARIO

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Finalità
- Art.4 Tipologia degli interventi
- Art.5 Interventi formativi nella scuola
- Art.6 Interventi formativi nelle strutture sanitarie
- Art.7 Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione
- Art.8 Iniziative di informazione e sensibilizzazione
- Art.9 Misure educative e didattiche di supporto
- Art.10 Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie
- Art.11 Misure per l'inserimento lavorativo e sociale
- Art.12 Documento di indirizzo regionale per i DSA
- Art.13 Programma operativo annuale
- Art.14 Comitato tecnico Scientifico sui DSA
- Art. 15 Norme transitorie
- Art.16 Norma finanziaria
- Art.17 Entrata in vigore



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dei decreti attuativi, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione, detta norme in materia di interventi in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento, come definiti all'articolo 2 e di seguito denominati DSA, per realizzare una comunicazione e una collaborazione attiva tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche, sanitarie e sociosanitarie, al fine di favorire l'individuazione precoce, la diagnosi ed il trattamento dei DSA, l'apprendimento scolastico ed un'istruzione adeguata, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro ed in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
- a) per “disturbi specifici di apprendimento”: in particolare la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme e si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;
 - b) per “dislessia”: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
 - c) per “disgrafia”: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
 - d) per “disortografia”: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
 - e) per “discalculia”: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri;
 - f) per “ Consensus Conference”: le Raccomandazioni per la Pratica Clinica 2007 (CC-RPC-2007) e le successive integrazioni ed aggiornamenti, e la Consensus Conference sui DSA (CC-ISS-2011) a cura dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 e successivi aggiornamenti;
 - g) per “codici nosografici”: i codici specifici di ogni malattia, secondo la decima revisione della classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati (ICD 10) e successive modifiche.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

2. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e) si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.3

(Finalità)

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela alle persone, sia minori che adulte, con DSA, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni operanti nel settore, in attuazione dell' articolo 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) favorire la piena integrazione umana, sociale e lavorativa e la pari dignità delle persone con DSA;
- b) favorire il successo scolastico e formativo delle persone con DSA;
- c) individuare e garantire le condizioni necessarie per la realizzazione delle persone con DSA nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;
- d) stabilire le modalità e le procedure per il riconoscimento e la certificazione dei DSA in conformità alle indicazioni della Consensus Conference come definita all'articolo 2;
- e) assicurare adeguate possibilità di individuazione dei casi a rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, per favorire una diagnosi precoce nella scuola primaria ed una tempestiva riabilitazione;
- f) ridurre i disagi formativi e i disturbi psicologici ed emozionali per le persone con DSA;
- g) sensibilizzare e formare sulle problematiche legate ai DSA gli insegnanti e gli operatori scolastici, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari, le famiglie e tutte le figure che interagiscono con le persone con DSA;
- h) promuovere specifiche iniziative volte a prevenire forme di discriminazione e favorire l'inclusione e le pari opportunità delle persone con DSA;
- i) garantire alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle abilità e delle capacità in ambito lavorativo;
- j) assicurare una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 promuove e sostiene, in particolare, i seguenti interventi:

- a) interventi formativi nella scuola;
- b) interventi formativi nelle strutture sanitarie;
- c) misure e interventi finalizzati alla diagnosi e alla certificazione;
- d) iniziative di informazione e sensibilizzazione;
- e) misure educative e didattiche di supporto anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- f) contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie;
- g) misure atte a favorire l'inserimento sociale e lavorativo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Interventi formativi nella scuola)

1. La Regione promuove interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente ed ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, le università e gli istituti di istruzione e formazione professionale.

2. La formazione di cui al comma 1 è, in particolare, diretta:

- a) ad approfondire la conoscenza delle problematiche relative ai disturbi dell' apprendimento e alla loro precoce individuazione;
- b) ad acquisire le strategie didattiche adeguate alle persone con DSA, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca, di associazioni, agenzie e istituzioni educative;
- c) a far conoscere ed utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative;
- d) a far adottare percorsi educativi personalizzati, anche attraverso misure dispensative e strumenti compensativi nel corso del ciclo di studi;
- e) a promuovere la scelta, tra testi scolastici di pari qualità, di libri in formato digitale utilizzabili con tutti i software compensativi, di libri con caratteri ad alta leggibilità, di libri in formato audio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Interventi formativi nelle strutture sanitarie)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione ed aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, provvede ad individuare specifici interventi formativi sulle problematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Gli specifici interventi formativi di cui al comma 1 rivolti agli operatori socio-sanitari sono, in particolare, finalizzati:

- a) a fornire conoscenze aggiornate sulle difficoltà di apprendimento e sui disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento;
- b) a diagnosticare e a certificare le situazioni di DSA in conformità alle indicazioni della Consensus Conference come definita all'articolo 2;
- c) a saper individuare gli interventi riabilitativi più appropriati secondo le linee guida della Consensus Conference come definita all'articolo 2;
- d) a sviluppare competenze per fornire consulenza ai docenti e alle famiglie in merito alle difficoltà di apprendimento e in particolare ai disturbi specifici ed aspecifici;
- e) a sviluppare competenze per collaborare con i docenti alla stesura e alla realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano didattico personalizzato che tiene conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione)

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari e sociosanitari alle problematiche dei DSA, dotando i servizi per l'infanzia e adolescenza di strumenti diagnostici e riabilitativi appropriati e di operatori specializzati in materia, anche al fine di assicurare l'attivazione tempestiva dell'iter diagnostico per i DSA.

2. La Regione assicura, altresì, ogni misura necessaria per la diagnosi e la certificazione dei DSA nell'età adulta anche attraverso l'istituzione di appositi servizi clinici dedicati, dotati di personale sanitario formato sui DSA presso le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali.

3. La diagnosi dei DSA nei bambini ed negli adulti è effettuata nell'ambito delle prestazioni assicurate dal servizio sanitario nazionale da una equipe clinica multiprofessionale e multidisciplinare che effettua il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in conformità alle indicazioni della Consensus Conference come definita all'articolo 2.

4. La certificazione di DSA, in conformità alle indicazioni della Consensus Conference deve necessariamente riportare:

- a) il riferimento ai codici nosografici come definiti all'articolo 2, corrispondenti alla diagnosi formulata;
- b) la dicitura esplicita del disturbo di apprendimento diagnosticato;
- c) gli elementi per delineare un profilo di funzionamento, il quale definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza.
- d) le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica, che tiene conto delle difficoltà della persona e prevede l'applicazione mirata degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla normativa vigente;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

5. La certificazione di DSA deve essere scritta formalmente in modo chiaro, in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica

6. La certificazione diagnostica è aggiornata:

a) al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dalla precedente;

b) ogni qualvolta è necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari o sono intervenute variazioni significative nel profilo di funzionamento.

7. La certificazione di DSA, rilasciata ai sensi del comma 3, deve essere presentata alla scuola, di ogni ordine e grado, in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste dalla normativa vigente in materia e, comunque, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è presentata al momento del suo rilascio, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui viene rilasciata.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8

(Iniziative di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione, con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, promuove e realizza campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti le problematiche delle persone con DSA rivolte all'opinione pubblica ed, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali, nonché ai consultori pubblici.

2. La Regione promuove iniziative, con cadenza annuale, volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e il terzo settore alle problematiche dei disturbi specifici di apprendimento, anche attraverso l'attivazione di servizi informativi e di supporto per le famiglie di persone con DSA.

3. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, sostiene, altresì, Roma Capitale e gli enti locali che partecipano all'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. La Regione, in conformità all'articolo 5 della legge 170/2010, promuove e sostiene il diritto degli alunni con diagnosi di DSA, nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, di fruire di appositi strumenti compensativi e misure dispensative, di flessibilità scolastica, anche sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ivi compresi gli indirizzi ministeriali, al fine di accedere ad un percorso scolastico in grado di valorizzare tutte le potenzialità dell'alunno.

2. La Regione favorisce e sostiene, anche con l'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 9, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale e in raccordo con servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende unità sanitarie locali, garantiscono agli alunni con DSA:

- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di attività scolastiche, che tengono conto delle caratteristiche peculiari dello studente;
- b) l'uso di misure dispensative, atte a dispensare dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, a programmare tempi più lunghi per le prove scritte e a valutare le prove scritte e orali in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di problema che l'alunno presenta;
- c) l'uso di misure che dispensano l'alunno con DSA da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- d) l'uso di strumenti compensativi, che hanno potenzialità abilitative ed il vantaggio di compensare la funzione deficitaria, nonché di favorire l'autonomia delle persone con DSA, quali la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

scrittura, il correttore ortografico, la sintesi vocale, la tavola pitagorica, i formulari, le mappe e tutti gli altri strumenti che si ritengono idonei al medesimo scopo;

- e) la presenza di un referente scolastico per i DSA;
- f) l'utilizzo a scuola ed a casa degli stessi strumenti compensativi e dispensativi utilizzati nello studio personale.

3. La Regione, in attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'istruzione dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n.5669 recante Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, promuove d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio forme per verificare ed incentivare l'uso delle misure e degli strumenti di cui al comma 2 negli istituti scolastici e nelle università degli studi del Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.10

(Contributi ed altre misure in favore delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e delle famiglie)

1. La Regione promuove, anche mediante l'erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, da enti locali, da enti pubblici e privati, associazioni, operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti ai DSA.

2. La Regione, concede , altresì, contributi alle famiglie con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. I familiari, fino al primo grado, e gli affidatari di alunni e studenti del primo ciclo di istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche da svolgere a casa, usufruiscono di orari di lavoro flessibili secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed aziendali.

4. La Regione concede specifici contributi agli utenti che pur rientrando nei criteri di priorità di accesso non riescono ad accedere in tempi utili alla riabilitazione e sostegno psicologico presso il servizio sanitario regionale.

5. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 15.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.11

(Misure per l'inserimento lavorativo e sociale)

1. La Regione, in conformità all'articolo 1 della legge 170/2010, nel riconoscere alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, prevede, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione, dai suoi enti dipendenti e dalle società partecipate, la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del concorrente con DSA.

2. Nell'ambito delle prove personalizzate di cui al comma 1, in particolare è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.

3. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 1 e 2, deve produrre con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione medica, rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 6, che attesti l'esistenza del disturbo e specifichi gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite linee guida per uniformare l'operato delle commissioni di esame in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

5. La Regione assicura la disponibilità delle misure dispensative e degli strumenti compensativi per le prove dei concorsi pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.

6. La Regione si attiva, presso i rispettivi ordini professionali, per assicurare alle persone con certificazione di DSA, nelle prove scritte degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 12

(Documento di indirizzo regionale per i DSA)

1. La Giunta regionale, approva, sentite la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità e servizi sociali, istruzione, formazione e lavoro ed il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13, un documento d'indirizzo regionale per i DSA, di seguito denominato documento di indirizzo regionale, con carattere triennale, che nel rispetto della programmazione economico sociale regionale, indica le linee generali programmatiche .

2. Il documento di indirizzo regionale per i DSA definisce, in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) i criteri per l'individuazione, nel programma operativo di cui all'articolo 12, delle priorità nell'ambito della tipologia degli interventi previsti all'articolo 3;
- c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 13

(Programma operativo annuale)

1. Il programma operativo annuale, di seguito denominato programma, in attuazione del documento di indirizzo regionale di cui all'articolo 11, individua gli interventi da realizzare, nell'anno di riferimento, ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 9;
- d) le risorse strumentali e finanziarie.

2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità e del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 14

(Comitato tecnico scientifico sui DSA)

1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone coinvolte o esperte nelle problematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento, istituisce un Comitato tecnico scientifico, presso l'assessorato competente in materia, quale organismo di consultazione in relazione alle politiche regionali in favore delle persone con DSA .

2. Il Comitato tecnico scientifico, costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, i suoi componenti possono essere riconfermati ed è composto:

- a) da un dirigente, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di salute;
- b) dal direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di formazione ed istruzione;
- c) da un dirigente, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di lavoro;
- d) dal direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di servizi sociali;
- e) da un rappresentante di ogni Azienda sanitaria locale competente in materia di DSA ;
- f) da un rappresentante dei Servizi Territoriali per la Tutela della Salute Mentale e la Riabilitazione dell'Età Evolutiva (TSMREE) delle Aziende unità sanitaria locali;
- g) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, indicato dall'Ufficio medesimo;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- h) da un rappresentante delle università designato dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) / Comitato regionale università;
- i) da un rappresentante dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) categoria Genitori designato dal coordinamento regionale;
- l) da un dislessico adulto designato dall'associazione che si occupa di DSA, più rappresentativa sul territorio regionale;
- m) da un neuropsichiatra infantile esperto in DSA;
- n) da uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi esperto in DSA;
- o) da un logopedista riconosciuto ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 742 del 1994 ed iscritto all'Associazione logopedisti esperto in DSA;
- p) da un terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva riconosciuto ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 56 del 1997 ed iscritto all'associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità ed esperto in DSA.

2. Al fine della costituzione del Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Regione. Decorso tale termine, il Comitato tecnico scientifico è costituito sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli enti, delle organizzazioni ed associazioni di cui comma 2.

3. Il comitato tecnico scientifico, la cui partecipazione è gratuita, disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di DSA.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

4. Il Comitato, organo consultivo della Regione per gli interventi di cui all'articolo 3, svolge, altresì, in particolare i seguenti compiti

- a) fornire consulenze sui piani formativi del personale scolastico (dirigente e docente), degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
- b) proporre campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sulle problematiche connesse ai DSA ed indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola ed alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro;
- c) proporre attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative ed attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA;
- d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie;
- e) proporre l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;
- f) proporre le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e dei risultati conseguiti

5. I pareri di cui al comma 4 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

6. Le Commissioni consiliare permanenti competenti in materia provvedono a convocare, almeno due volte l'anno, apposite audizioni del Comitato tecnico scientifico in ordine a problematiche in discussione aventi particolare rilevanza in



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

materia di disturbi specifici apprendimento.

7. La Regione mette a disposizione del Comitato tecnico scientifico i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 15

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale, al fine di ridurre i tempi delle liste d'attesa, entro 3 mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico presso la direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, composto da specialisti esperti in DSA tra cui in particolare un neuropsichiatra, uno psicologo dell'età evolutiva designato dall'Ordine degli Psicologi, un logopedista, un terapeuta della neuropsicomotricità, che nell'arco di 3 mesi, conformandosi a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 140/CSR del 25 luglio 2012 concernente "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)" stabilisce i criteri, le modalità anche organizzative nonché le indicazioni operative, per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 .

2. In fase di prima applicazione e nel periodo di attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, gli atti di programmazione di cui agli articoli 11 e 12, qualora comportino un aumento della spesa sanitaria, sono adottati dal Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro, in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n.149 concernente il recepimento del piano di rientro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.16

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'UPB..... in apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).